



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 16 – 10 SETTEMBRE 2024

Riunione del 4 settembre 2024

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA TESSERATA:

Sig.ra **G. V.** – in persona dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente

Il procedimento che ci occupa è stato incardinato dalla Procura Federale nei confronti di:

G. V., per la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 20 21, 22, 28, 30, 32 e 33 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur., Guida Pratica Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica vigente nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, per aver la predetta atleta, benché regolarmente vincolata con il sodalizio Busnago Volley Ball Team ASD per la stagione sportiva 2023-24 e senza una previa comunicazione di un valido motivo o legittimo impedimento, disatteso la convocazione per la partecipazione alla gara ufficiale n.3489 relativa al Campionato Under 16F – finale regionale Lombardia del 05-05-2024 valevole per il 1° e 2° posto, come da atto delle conclusioni del 14 maggio ritualmente notificato.

OSSERVA

Il presente procedimento trae origine dalla nota del 6 maggio 2024 con la quale il Presidente della Busnago Volley Ball Team ASD denunciava alla Procura Federale il contegno tenuto dalla propria tesserata G. V. la quale aveva disatteso, senza valido e/o legittimo impedimento, la formale convocazione per la partecipazione alla gara ufficiale n. 3489 relativa al Campionato Under 16F – finale regionale Lombardia del 05-05-2024 valevole per il 1° e 2° posto.

Espletata la fase istruttoria, anche con l'acquisizione di una memoria difensiva (con successiva integrazione documentale) redatta nell'interesse della prevenuta, la stessa veniva deferita da parte della Procura Federale dinanzi al Tribunale Federale il quale deliberava di procedere



all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per il giorno 4/9/2024.

Alla predetta udienza, si collegava il Vice Procuratore Federale, avv. Umberto Pantanella, nonché l'atleta con entrambi i genitori.

Il rappresentante della Procura Federale esponeva i fatti di cui all'atto di deferimento e, ritenuta provata la responsabilità disciplinare dell'incolpata, chiedeva applicarsi a carico della stessa la sospensione da ogni attività federale per mesi tre. L'atleta (e per essa i genitori), riportandosi agli scritti difensivi versati in atti, chiedeva l'applicazione di una sanzione meno afflittiva.

Il Tribunale Federale, preso atto degli scritti e delle argomentazioni difensive emerse anche in sede di discussione orale, si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il comportamento oggetto di contestazione da parte dell'Ufficio della Procura Federale risulta adeguatamente provato.

La dinamica degli eventi e la mancata risposta alla convocazione dell'atleta risultano *per tabulas* e vengono espressamente confermati dallo scambio di messaggistica istantanea WhatsApp allegato dal sodalizio esponente (e anche dai genitori dell'atleta minore).

Quest'ultima, con la propria memoria difensiva, tenta con argomentazioni in parte irrilevanti, in parte inammissibili - in quanto estranee al *thema decidendum* - ed in ogni caso tutte infondate, di giustificare la (pienamente consapevole) volontà di disattendere la convocazione in virtù di una scelta tecnica non condivisa (*i.e.* convocazione dell'atleta in un ruolo dalla stessa non abitualmente ricoperto), per il lasso di tempo trascorso tra le fila della società vincolante (quindi in virtù del contributo sportivo fornito dall'atleta al raggiungimento della finale da disputare) ed, infine, per una invocata necessaria serenità dell'atleta asseritamente non garantita da assunte irregolarità burocratiche-amministrative che la Società Busnago avrebbe posto in essere.

Argomentazioni che non meritano accoglimento in quanto è precipuo obbligo di ciascun tesserato rispondere (salvo legittimo impedimento) alle convocazioni del sodalizio vincolante per poter partecipare ad allenamenti e/o gare ufficiali.

Le scelte tecniche da parte degli allenatori delle Società sportive rientrano nell'alveo della discrezionalità tecnica propria della funzione ricoperta, la cui non condivisione non legittima in alcun modo l'atleta (dissenziente) a disertare la convocazione.



Lo sport della pallavolo è, peraltro, uno degli sport di squadra per eccellenza dove l'individualismo non solo cede di fronte alle stesse regole di gioco (i.e. un singolo "tocco" per un singolo atleta), ma è estraneo allo spirito di squadra dove la duttilità degli atleti, seppur nella caratterizzazione delle proprie individualità personali, assume rilievo fondamentale.

Nel caso di specie, l'atleta non è stata convocata nel ruolo "abituale" (i.e. LIBERO), ma ben avrebbe potuto intervenire nella gara giocando quale titolare e/o riserva in altro ruolo (ad es. difensivo) ed in ogni caso partecipare alla gara come componente di una squadra (non sussistendo alcun diritto a subentrare e/o a subentrare in un determinato ruolo).

Se non rilevano in alcun modo per la decisione né la durata della militanza dell'atleta presso il Sodalizio vincolante né l'apodittico asserito mancato adeguamento societario alle nuove disposizioni federali in materia di safeguarding policy, analoghe considerazioni possono svolgersi anche per la produzione del recesso unilaterale dal vincolo (esercitato dall'atleta con comunicazione del 30/3/2024 e valevole per la stagione sportiva successiva) in quanto, per il caso di specie, non possono che considerarsi perduranti e cogenti tutte le obbligazioni regolamentari nascenti dal vincolo tesserativo nei confronti del Busnago Volley Ball Team ASD (tra le quali rispondere alla convocazione per una gara ufficiale del 5/5/2024) sino al termine dell'iter regolamentare ed, in ogni caso, della stagione sportiva in corso.

Si osserva, infine, come il comportamento processuale collaborativo mostrato in sede di udienza da parte dei genitori dell'atleta consenta, seppur in minima parte, di attenuare la sanzione che viene irrogata come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale delibera di comminare all'atleta G. V. la sospensione da ogni attività federale per mesi due.

Roma, 09 settembre 2024.

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 10 settembre 2024